

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1054 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2016**

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1, e l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio ⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC»).
- (2) Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio ⁽⁴⁾, il Consiglio ha altresì istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni all'interno dell'Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sui relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla RPC.
- (3) La Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd (di seguito «la società interessata»), codice addizionale TARIC B872, una società soggetta a un'aliquota individuale del dazio antidumping del 41,3 % e a un'aliquota individuale del dazio compensativo del 6,4 %, ha informato la Commissione del suo cambio di ragione sociale in GCL System Integration Technology Co., Ltd.
- (4) Nel 2014 la società interessata era stata dichiarata fallita e nel febbraio 2015 era stata acquistata da Jiangsu GCL Energy Co., Ltd, la quale appartiene a un gruppo di società con il codice addizionale TARIC B850.
- (5) La società interessata ha sostenuto che tale modifica non pregiudica il suo diritto di continuare a beneficiare dell'aliquota individuale del dazio antidumping e dell'aliquota individuale del dazio compensativo ad essa applicate.
- (6) A seguito dell'acquisizione la società interessata ha tuttavia non solo cambiato la ragione sociale in GCL System Integration Technology Co., Ltd., ma è anche entrata a far parte del gruppo delle società con il codice addizionale TARIC B850 ⁽⁵⁾.
- (7) Sia la società interessata sia il gruppo di società di cui al considerando 4 sono soggetti a un'aliquota individuale del dazio antidumping del 41,3 % e a un'aliquota individuale del dazio compensativo del 6,4 %. La Commissione ha pertanto concluso che la modifica della ragione sociale non pregiudica in alcun modo le conclusioni dei regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e n. (UE) n. 1239/2013.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GUL 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽³⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 1.

⁽⁴⁾ GUL 325 del 5.12.2013, pag. 66.

⁽⁵⁾ Segnatamente Konca Solar Cell Co. Ltd., Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd., Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd., Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd., GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited, GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd, GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED, GCL Solar System (Suzhou) Limited.

- (8) La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni salienti sulla base dei quali essa intendeva modificare i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e (UE) n. 1239/2013. Alle parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni. Nessuna parte interessata ha presentato osservazioni.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2016

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 sono così modificati:

1) la voce relativa al codice addizionale TARIC B850 è sostituita dalla seguente:

«GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd. GCL Solar System (Suzhou) Limited GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd. Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd. Konca Solar Cell Co. Ltd. Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd. GCL System Integration Technology Co. Ltd.	B850»
---	-------

2) la voce relativa al codice addizionale TARIC B872 è sostituita dalla seguente:

«Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd.	B872»
---	-------